

XVII legislatura

A.S. 2021:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2015
n. 104



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". NL104, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

TITOLO I INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDSUALI	1
Capo I Facilitazione della finanza nella crisi	1
<i>Articolo 1 (Finanza interinale).....</i>	<i>1</i>
Capo II Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo	1
<i>Articolo 2 (Offerte concorrenti)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 (Proposte concorrenti)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).....</i>	<i>3</i>
Capo III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare.....	4
<i>Articolo 5 (Requisiti per la nomina a curatore).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 (Programma di liquidazione)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 (Chiusura della procedura di fallimento)</i>	<i>5</i>
CAPO IV Contratti pendenti nel concordato preventivo	6
<i>Articolo 8 (Contratti pendenti).....</i>	<i>6</i>
CAPO V Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria.....	6
<i>Articolo 9 (Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 10 (Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria)</i>	<i>7</i>
CAPO VI Rateizzazione del prezzo	7
<i>Articolo 11 (Rateizzazione del prezzo).....</i>	<i>7</i>
TITOLO II INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE	8
CAPO I Modifiche al codice civile	8
<i>Articolo 12 (Modifiche al codice civile).....</i>	<i>8</i>
CAPO II Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ed altre disposizioni	8
<i>Articolo 13 (Modifiche al codice di procedura civile)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni)</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 15 (Portale delle vendite pubbliche)</i>	<i>15</i>
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	15
<i>Articolo 16 (Deducibilità svalutazione perdite su crediti enti creditizi e assicurazioni).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17 (Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate)</i>	<i>24</i>

TITOLO IV PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA.....	25
<i>Articolo 18 (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 18-bis (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 18-ter (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico).....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 20 (Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo).....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 21 (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 21-bis (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 21-ter (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari).....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 21-sexies (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo).....</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 21-septies (Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore).....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 21-octies (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).....</i>	<i>41</i>
TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	42
<i>Articolo 22 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali).....</i>	<i>43</i>

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCURSUALI

Capo I

Facilitazione della finanza nella crisi

Articolo 1

(Finanza interinale)

L'articolo 1 modifica l'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, numero 267) precisando espressamente che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione. Si dispone, inoltre, che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale per la presentazione della proposta del piano e della relativa documentazione prescritta o fino all'udienza di omologazione o fino al termine di non oltre 60 giorni, stabilito dal tribunale, per il deposito dell'accordo di ristrutturazione, nel momento in cui dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo II

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo

Articolo 2

(Offerte concorrenti)

L'articolo 2 introduce l'articolo 163-*bis* e modifica l'articolo 182 della Legge Fallimentare, con riferimento all'istituto del concordato preventivo.

Il comma 1 introduce l'articolo 163-*bis*, recante la disciplina delle offerte concorrenti al piano di concordato comprendente offerta di trasferimento di azienda o rami d'azienda. Si prevede l'obbligo da parte del tribunale di aprire un procedimento competitivo, la cui disciplina

dettagliata è rimandata al tribunale stesso, salvo l'obbligo di aprire una gara tra gli offerenti, ove presentate più offerte migliorative. Si prevede, con modifica intervenuta in prima lettura, che in ogni caso sia disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (cfr. art. 13 del presente provvedimento).

Al soggetto che aveva presentato l'offerta iniziale, ove non risulti vincitore, è riconosciuto il rimborso delle spese e dei costi sostenuti, nel limite del tre per cento del prezzo dell'offerta.

La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche alle offerte di affitto d'azienda e al concordato con riserva.

Il comma 2 integra l'art. 182 L.F. prevedendo che in caso di concordato con cessione dei beni, si disponga la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osservato che il successivo articolo 15 prevede un contributo di 100 euro per ogni atto pubblicato sul portale delle vendite pubbliche a carico del creditore precedente, sarebbe opportuno chiarire se tale contributo si applichi anche nel caso delle offerte concorrenti al piano di concordato preventivo di cui al presente articolo o in caso contrario come si farà fronte alle spese di pubblicazione previste.

Articolo 3 (Proposte concorrenti)

Il comma 1 modifica l'articolo 163 della L.F. estendendo da trenta a centoventi giorni il termine massimo per la convocazione dei creditori all'apertura della procedura di concordato preventivo. Tale estensione temporale è funzionale a consentire la presentazione di proposte concorrenti di concordato, entro trenta giorni dall'adunanza dei creditori. Infatti, qualora la proposta del debitore non assicuri, con attestazione del professionista, il pagamento di almeno il quaranta per cento dei creditori chirografari o, in caso di concordato con continuità aziendale, di almeno il trenta per cento, possono essere presentate proposte concorrenti a quella del debitore. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente devono rappresentare almeno il dieci per cento dei crediti e hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Il comma 2 modifica l'art.165 L.F. relativo al commissario giudiziale, prevedendo che egli fornisca ai creditori le informazioni utili per la presentazione delle proposte concorrenti.

Il comma 3 modifica l'art. 172 L.F. sulle operazioni e la relazione al commissario giudiziale. Il termine entro cui il commissario deve depositare l'inventario del patrimonio del debitore e la relazione sulle cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato è portato da 10 a 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Il commissario deve inoltre riferire sulle proposte concorrenti, svolgendo, di regola, una comparazione particolareggiata tra tutte le proposte.

Il comma 4 modifica l'art.175 L.F. concernente la discussione delle proposte di concordato. La modifica più significativa concerne la soppressione del secondo comma che vietava la modifica della proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto.

Il comma 5 modifica l'art. 177 L.F. recante la disciplina della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta di concordato (pari alla maggioranza dei creditori ammessi al voto). Si prevede che sia approvata tra le varie proposte quella che raggiunge la maggioranza più alta; se nessuna proposta raggiunge la maggioranza prescritta si svolge una seconda votazione sulla proposta che ha raggiunto più voti. Sono poi previste regole specifiche in caso di parità di voti tra più proposte (prevale quella del debitore o quella presentata prima).

Il comma 5-bis modifica l'art. 181 L.F. estendendo il termine per l'omologazione del concordato da sei a nove mesi dalla presentazione della domanda.

Il comma 6 modifica l'art. 185 L.F. in materia di esecuzione del concordato, stabilendo l'obbligo per il debitore di dare esecuzione alla proposta che è risultata approvata e attribuendo poteri sostitutivi in caso di inadempimento al commissario giudiziale o, in caso di società, ad un amministratore giudiziario, su decisione del tribunale.

La RT, riferita al testo iniziale, afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa)

L'unico comma modifica più articoli della legge fallimentare.

La lettera *a)* aggiunge all'art. 160 tra i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari, salvo il caso del concordato con continuità aziendale.

La lettera *b)* modifica l'art. 161 specificando che la proposta deve indicare l'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore e integrando le comunicazioni da inviare al pubblico ministero.

La lettera *c)* modifica l'art. 163 (già oggetto di ampie modifiche da parte del precedente art. 3), prevedendo che con il provvedimento di apertura della procedura di concordato il tribunale ordini anche la consegna delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

La lettera *d)* modifica l'art. 165 (già modificato dall'art.3) prevedendo che il commissario giudiziale comunichi al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale.

La lettera *e)* modifica l'art. 172 (già modificato dall'art.3) prevedendo che il commissario giudiziale illustri le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi.

La lettera *f)* modifica l'art. 178 sopprimendo la presunzione di consenso per i creditori che non hanno esercitato il voto.

La RT, riferita al testo iniziale, afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo III
Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare

Articolo 5
(Requisiti per la nomina a curatore)

Il comma 1 modifica l'art. 28 L.F. prevedendo che il divieto di nomina a curatore per chi ha concorso al dissesto dell'impresa valga a prescindere dal tempo in cui il concorso è avvenuto e non più solo se tale condotta si è verificata nei due anni anteriori la dichiarazione di fallimento. Si specifica inoltre che nella nomina del curatore si tenga conto di rapporti riepilogativi già presentati.

Infine, è istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Il comma 2 autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 per l'istituzione del registro.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta eccezione per l'ultimo comma relativo all'istituzione di un registro nazionale da tenersi, con modalità informatiche, presso il Ministero della giustizia, nel quale dovranno confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, nonché i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure terminate.

Sulla base di interventi precedenti, già realizzati dalla competente Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, è possibile stimare nella misura massima di euro 100.000 per l'anno 2015, gli oneri connessi all'aggiornamento dei sistemi hardware e software necessari alla realizzazione del predetto registro.

Si prevede al riguardo una specifica autorizzazione di spesa.

Alla tenuta e alla gestione del registro nazionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, nonché con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1501 del bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi posti alla base della stima del costo del nuovo registro informatizzato per il quale la RT rinvia a "precedenti interventi" senza ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda gli oneri permanenti di gestione, sul cap.1501 (spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti)

indicato dalla RT sono appostati 49 mln per il 2015, 47,3 mln per il 2016 e 47 mln per il 2017. Si rinvia, quanto alla copertura, all'art.22.

Articolo 6 **(Programma di liquidazione)**

Il comma 1 modifica l'art. 104-ter L.F.. In particolare si prevede che il curatore predisponga il programma di liquidazione non solo entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario ma anche entro 180 giorni dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il programma deve inoltre indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo eccezioni motivate. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione è giusta causa di revoca del curatore. Infine, la possibilità di affidamento di incombenze della procedura di liquidazione è estesa anche a società specializzate (finora erano ammessi solo professionisti).

Il comma 1-bis modifica l'art. 64 L.F sugli atti a titolo gratuito privi di effetto per i creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Si specifica che i beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, contro la trascrizione è possibile proporre reclamo.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7 **(Chiusura della procedura di fallimento)**

Il comma 1 modifica numerose disposizioni della L.F.. La lettera 0a) modifica l'art. 39 prevedendo che nel caso di liquidazione di acconti del compenso al curatore, oltre che un'adeguata motivazione, debba essere presentato un progetto di ripartizione parziale. La lettera 0b) modifica l'art. 43 e stabilisce la priorità nel trattamento da parte dei tribunali per le controversie in cui è parte un fallimento.

La lettera a) modifica l'art. 118 legittimando la chiusura del fallimento anche in caso di pendenza di giudizi per i quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale. Per rinunzie alle liti e transazioni, anziché dal comitato dei creditori, il curatore dovrà essere autorizzato dal tribunale. Le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatti oggetto di riparto supplementare tra i creditori. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.

La lettera b) modifica l'art.120 prevedendo che nell'ipotesi di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

La lettera b-bis) modifica l'art. 169 prevedendo che l'ammissione al concordato preventivo sia trattata con priorità dal tribunale.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO IV

Contratti pendenti nel concordato preventivo

Articolo 8 (Contratti pendenti)

Il comma 1 modifica l'art. 169-*bis* L.F. sui contratti in corso di esecuzione. Si prevede che il tribunale o il giudice, prima di autorizzare, su richiesta del debitore che ha chiesto il concordato, lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione debba sentire anche l'altro contraente. Si specifica che tale facoltà vale anche per i contratti "non compiutamente eseguiti". Si precisa il carattere prededucibile del credito derivante da prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o usi negoziali. Una disciplina specifica è dettata per lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO V

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Articolo 9 (Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari)

L'unico comma introduce l'art.182-*septies* nella L.F.

Si prevede una speciale disciplina per l'accordo di ristrutturazione debiti nel caso in cui i debiti verso banche e intermediari finanziari siano pari alla metà del totale. In tal caso l'accordo è valido anche per i creditori non aderenti purché sia stato approvato dal 75% dei creditori o nel caso di suddivisione in categorie, dalla medesima maggioranza della categoria. Tutti i creditori devono essere stati informati e messi in condizione di partecipare. Il tribunale omologa l'accordo, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che banche e intermediari finanziari creditori: siano stati correttamente suddivisi in classi omogenee, abbiano ricevuto complete informazioni, possano essere soddisfatti in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.

La medesima disciplina vale per gli accordi che prevedano, anziché la ristrutturazione dei debiti, una moratoria temporanea dei crediti. Contro entrambi i creditori non aderenti possono proporre opposizione al tribunale.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, potrebbe essere valutato più specificamente l'impatto sugli uffici giudiziari degli oneri di accertamento imposti per l'omologazione dell'accordo, per i quali i tribunali possono avvalersi di ausiliari secondo la modifica intervenuta alla Camera, in particolare per la verifica che i crediti bancari e finanziari possano essere soddisfatti dall'accordo in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili¹.

Articolo 10

(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria)

Il comma unico interviene sull'articolo 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del decreto-legge.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO VI

Rateizzazione del prezzo

Articolo 11

(Rateizzazione del prezzo)

Il comma unico modifica l'art. 107 L.F. prevedendo la possibilità di vendita e liquidazione con pagamento a rate per gli atti posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 del DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del medesimo DPR sono anticipate dall'erario, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato nella procedura fallimentare. Le spese anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Peraltro è dubbia l'applicazione della norma nel caso in esame visto che la procedura fallimentare è definita dal comma 1 come la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, quindi procedura diversa da quella di omologazione dell'accordo di ristrutturazione debiti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

TITOLO II INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

CAPO I Modifiche al codice civile

Articolo 12 *(Modifiche al codice civile)*

L'articolo 12 introduce una nuova sezione nel libro sesto del codice civile sulla tutela dei diritti, al titolo IV sulla tutela giurisdizionale dei diritti. La nuova sezione, denominata *I-bis*, è dedicata all'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito. Si prevede una nuova forma semplificata di azione esecutiva che legittima il creditore a procedere ad esecuzione forzata tramite la trascrizione del pignoramento, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza sull'azione revocatoria. Tale nuova azione si applica esclusivamente ai beni immobili e mobili registrati per i quali siano stati compiuti atti a titolo gratuito di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità nel termine di un anno dall'atto di pignoramento.

Contro l'azione esecutiva possono proporre opposizione il debitore o il terzo pregiudicato con onere a loro carico di provare che: l'atto gratuito non fosse pregiudizievole per il creditore; il debitore non fosse consapevole del pregiudizio che arrecava al creditore.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO II Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ed altre disposizioni

Articolo 13 *(Modifiche al codice di procedura civile)*

Il comma 1 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile. Il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi (lettera *a*). La

pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (lettera *b*); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, anche su istanza dei creditori. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva; nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; la riforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori le somme recuperate (lettera *c*). La Camera dei deputati, ha poi aggiunto che, in caso di conversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano liberate con il versamento dell'intera somma (lettera *c-bis*). Il termine di efficacia del pignoramento è ridotto da 90 a 45 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; (lettera *d*). Nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro (lettera *e*). La vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (lettera *f*). L'alternativa è la vendita all'incanto: il professionista delegato potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alla decisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lettera *i*). Nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge afferma l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lettere *l* e *m*). Il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice; nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati (lettera *n*). È riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lettera *o*); quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lettera *p*); la Camera dei deputati ha precisato che lo stesso giudice deve anche indicare l'offerta minima. Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lettera *q*). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 568 (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto (lettera *r*); se vi sono invece più offerte, il decreto-legge consente la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto (lettera *s*), che modifica l'articolo 573 c.p.c.); tale ultima disposizione è stata riformulata dalla Camera dei deputati che ha stabilito che, in caso di presentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, il giudice procede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al valore dell'immobile. Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione (lettera *t*), ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario (lettera *u*). Le lettere *v*), *z*) e *aa*), che modificano

rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento; quanto alla vendita con in-canto, la riforma intende garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore, prevedendo che se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore determinato a norma dell'articolo 568. Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio (lettera *bb*). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo che il giudice non ritenga che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (lettera *cc*); nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (lettera *dd*); nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore procedente – che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Camera dei deputati ha tolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previa autorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni (lettera *ff*). La Camera dei deputati ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-legge prevedendo: che avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insorte durante la vendita le parti possono presentare reclamo (lettera *cc-bis*); la riscrittura dell'articolo 614-*bis* del codice di rito sulle misure di coercizione indiretta, ovvero sulle misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi infungibili, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma estende l'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (lettera *cc-ter*). Spetterà dunque al giudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza *stes-sa*, tenendo conto del valore della controversia; che le disposizioni specifiche sul pignoramento e la custodia di autoveicoli, introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 con l'articolo 521-*bis* c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni sul pignoramento ordinario (lettera *d-bis*). La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto che nell'espropriazione presso terzi, in caso di mancata dichiarazione del terzo (articolo 548 c.p.c.) chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il credito pignorato si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente comunque l'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo (lettera *m-bis*); se l'allegazione non consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti (lettera *m-ter*).

Il comma 2 autorizza, per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.

La RT afferma che l'articolo 13 introduce una serie di modifiche all'espropriazione forzata, così come disciplinata nel codice di procedura civile.

Si introduce il portale delle vendite pubbliche, che contiene gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. Tale iniziativa si rende necessaria per fornire la massima informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie, consentendo nel contempo la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale unificato, consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie, nell'ambito di un'unica area Web gestita dal Ministero della giustizia, superando l'attuale

frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

Sono adottate misure volte a velocizzare le procedure esecutive (si dimezzano i tempi per la nomina dell'esperto e si riducono (i) il termine tra data del provvedimento e la data fissata per l'udienza, (ii) i termini del deposito della documentazione ipocatastale, (iii) il termine del deposito dell'istanza di vendita).

È prevista la possibilità per il giudice dell'esecuzione, in presenza di giustificati motivi, di prevedere nella ordinanza di vendita che il prezzo possa essere versato ratealmente.

Si interviene sull'art. 571 c.p.c. in materia di offerte d'acquisto, al fine di velocizzare la procedura e salvaguardare il valore del bene, evitando la speculazione al ribasso.

Nell'ottica di rivitalizzare l'istituto della assegnazione del bene si precisa, all'articolo 589 del c.p.c, che il valore del bene di cui chiedere l'assegnazione è quello determinato dal giudice ai sensi dell'articolo 568 per il primo esperimento di vendita ovvero, nel caso di vendite successive, quello posto a relativa base.

Si degiurisdizionalizza definitivamente la fase liquidativa della espropriazione immobiliare, introducendo l'obbligatorietà della delega delle operazioni di vendita, per consentire una più sollecita realizzazione delle pretese sostanziali dei creditori.

Con particolare riferimento alla introduzione del portale delle vendite pubbliche, evidenzia che tale iniziativa si rende necessaria per fornire la massima informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie, consentendo nel contempo la tutela dei creditori e dei debitori, il portale unificato, consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie, nell'ambito di un'unica area Web gestita dal Ministero della giustizia, superando l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

Per la realizzazione del portale, che comporterà sia interventi infrastrutturali, che l'aggiornamento e la modifica degli attuali sistemi informativi, stimati, sulla base di analoghi interventi realizzati dalla Direzione Generale per sistemi informativi automatizzati, in euro 900.000,00 per l'anno 2015, per le spese di realizzazione e di implementazione dei sistemi informatici (Investimento), ed in euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2016, per le spese di manutenzione, di gestione e di aggiornamento degli applicativi e dei sistemi informatici (Funzionamento). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa.

Le attività di archiviazione e di gestione dati del portale Web potranno essere garantite attraverso l'utilizzo delle risorse umane già in servizio presso il Ministero della giustizia.

Rinvia all'articolo 15 per gli effetti di maggior gettito recati dall'introduzione del contributo per l'inserimento degli annunci sul portale delle vendite pubbliche.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per la realizzazione del portale sulle vendite pubbliche che dovrà contenere gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani e pertanto richiederà un'adeguata infrastruttura sia per il caricamento che per l'accesso ai dati, ipoteticamente molto numerosi.

Articolo 14

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni)

Il comma 1 reca nove modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. La lettera *0a)* modifica l'art. 155-*quater* e prevede la stipula di una convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte delle pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare finalizzata alla fruibilità informatica dei dati per gli ufficiali giudiziari.

La lettera *a)* modifica l'articolo 155-*quinquies*, permettendo al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati.

La lettera *a-bis)* introduce l'art.159-*ter* che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di un soggetto diverso dal creditore.

La lettera *a-ter)* modifica l'art.161 precisando che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima.

La lettera *b)* modifica l'art. 161-*ter* prevedendo la possibilità di interconnessione tra il portale telematico delle vendite pubbliche e quello dei gestori delle vendite telematiche.

La lettera *c)*, inoltre, inserisce l'articolo 161-*quater*, che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).

La lettera *d)* inserisce l'articolo 169-*sexies* che riguarda l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

La lettera *e)* integra l'art.173-*bis* che, nell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice. Per il particolare rilievo delle operazioni di stima sono ancor più dettagliati i dati che dalla stima devono obbligatoriamente risultare con riferimento, in particolare: alle opere abusive e alla loro possibile sanatoria; all'eventuale possibilità di condono; ai relativi costi da sopportare e alle oblazioni già pagate o da pagare; al censo, livello o uso civico che eventualmente gravi sul bene pignorato e all'eventuale affrancazione da tali oneri; all'informazione sulle spese fisse di gestione

manutenzione del bene, spese straordinarie e condominiali non pagate nell'ultimo biennio anteriore alla perizia; all'esistenza di provvedimenti giudiziari in corso sul bene pignorato. E' abbreviato da 45 a 30 gg il termine dall'udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori ex art. 569 c.p.c.

La lettera *f*) modifica l'art. 173-*quinquies* per consentire che l'offerta d'acquisto del bene immobile in esecuzione e la prestazione della cauzione avvengano con modalità telematiche di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate); la cauzione potrà essere prestata anche con fideiussione o altra garanzia comunque rilasciata da banche, assicurazioni e intermediari finanziari vigilati.

Il comma 2 aggiunge l'art.16-*novies* al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179².

Si stabilisce l'uso esclusivo di modalità telematiche per le domande di iscrizione e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Si prevede: che le domande sono inserite sulla base delle sopraccitate specifiche tecniche; che eventuali tributi, bolli e diritti per l'iscrizione negli albi ed elenchi indicati siano corrisposti con mezzi di pagamento telematico ovvero con carte di credito, di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica; che il presidente del tribunale forma e tiene gli indicati albi e gli elenchi con modalità informatiche e sulla base delle indicate specifiche tecniche.

Le disposizioni dell'art. 16-*novies* acquistano efficacia 30 gg. dopo la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia delle indicate specifiche tecniche. Sono, infine, dettate istruzioni per l'iscrizione agli albi ed elenchi informatici dei professionisti che già risultano iscritti (è previsto un termine di 90 gg. per l'inserimento dei propri dati con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche).

Il comma 3 modifica l'art. 122 del DPR n. 1229 del 1959, mirando sostanzialmente alla riduzione del compenso degli ufficiali giudiziari per le operazioni da essi compiuti nel processo esecutivo. Si prevede, in particolare, tale riduzione - a carico del creditore che procede e liquidato dal giudice - in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo. E' inoltre introdotto un tetto massimo per i compensi (attualmente parametrati al ricavato) e sono previste ipotesi in cui tale compenso non è dovuto.

Il comma 4 autorizza per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, la spesa di euro 150.000 per il 2015.

La RT afferma che l'articolo 14 apporta le necessarie modifiche di coordinamento, introduce una nuova disposizione relativa all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, presso ogni tribunale e disciplina le modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della giustizia. Si prevede altresì che fino alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche per la fruibilità dei dati da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e, in ogni caso quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l'accesso è

² Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati.

Al riguardo, rappresenta che l'attuazione delle convenzioni, in conformità all'art. 50, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, non determina oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati e le attività connesse potranno essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le norme introducono, altresì, alcune modificazioni alla disciplina del processo esecutivo. In particolare si prevede di limitare, nell'ambito di un tetto massimo, il compenso per l'ufficiale giudiziario, al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i citati compensi sono ricompresi nell'ambito dei proventi derivanti dalle procedure esecutive.

Al riguardo, con riferimento alla lettera *0a)* del comma 1, introdotta dalla Camera dei deputati, la RT aggiornata motiva l'assenza di oneri alla luce dell'art.50, co.2 del codice dell'amministrazione digitale³.

Tale disposizione prevede l'accessibilità e fruibilità di qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive⁴. Poiché tuttavia la norma tratta specificamente il caso delle pubbliche amministrazioni che non dispongono di sistemi informatici per la cooperazione applicativa tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi, permane il dubbio che si tratti di "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art.50 citato che senza nuovi oneri non potranno essere realizzate.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'elenco previsto dalla lettera *d)* del comma 1, per il quale il comma 4 autorizza la spesa di 150.000 euro nel 2015, la relazione tecnica non fornisce alcun dato esplicativo della determinazione dell'onere.

³ D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

⁴ Con le esclusioni delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali, salvi i casi per i quali l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 esclude il diritto d'accesso, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale norma, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, obbliga le amministrazioni certificanti a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Articolo 15 *(Portale delle vendite pubbliche)*

Il comma unico inserisce l'art.18-*bis* al DPR n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia). Si stabilisce in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnate dall'apposito capitolo dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati.

La RT afferma che l'articolo prevede l'introduzione di un contributo, a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi, riguardanti beni immobili o mobili registrati, per i quali la legge dispone che sia data pubblica notizia. Il contributo, stabilito nella misura di euro 100,00 per ciascun atto esecutivo, dovrà essere effettuato con le modalità telematiche già previste a legislazione vigente e potrà essere adeguato ogni tre anni in relazione alle variazioni degli indici ISTAT.

Il maggior gettito derivante dalle disposizioni in esame, allo stato non quantificabile, potrà essere destinato, attraverso il meccanismo della riassegnazione dalle entrate del bilancio dello Stato, ai programmi di spesa del Ministero della giustizia destinati al funzionamento degli uffici giudiziari e all'implementazione dei sistemi informatizzati, ivi compresa la manutenzione e lo sviluppo del portale delle vendite pubbliche.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, nel presupposto che si tratti di entrate non indispensabili per assicurare la copertura delle spese di manutenzione e sviluppo del portale delle vendite pubbliche.

TITOLO III **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

Articolo 16 *(Deducibilità svalutazione perdite su crediti enti creditizi e assicurazioni)*

L'articolo in esame modifica, con i commi da 1 a 5, le vigenti disposizioni in tema di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle assicurazioni contenute nell'articolo 106, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare il **comma 1** dispone che le componenti negative in discorso⁵ divengano deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, in luogo della loro

⁵ Tuttavia si rammenta che le modifiche in esame investono esclusivamente le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio, poiché per le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso già la precedente normativa prevedeva la loro integrale deducibilità nell'esercizio di rilevazione.

deducibilità in cinque esercizi, prevista nella norma previgente; le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio⁶.

Il **comma 2** specifica che le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; pertanto saranno interessate dalla disposizione le nuove svalutazioni rappresentate nel bilancio redatto per l'esercizio 2015.

Il **comma 3** stabilisce che per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, siano dedotte nel limite del 75% del loro ammontare, mentre l'eccedenza, pari al restante 25%, si rende deducibile secondo quanto previsto nel successivo **comma 4**. In esso per le citate eccedenze e per le svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte (ai sensi del previgente articolo 106, comma 3 del TUIR) si prevede la deducibilità, nell'intervallo di tempo di 10 anni, nelle seguenti quote:

- per il 5% del loro ammontare per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- per l'8% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- per il 10% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- per il 12% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024;
- per il 5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il **comma 5** prevede che ai fini della determinazione dell'acconto a titolo di imposta sui redditi delle società (IRES) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche contenute nei precedenti commi da 1 a 4 del presente articolo.

I commi da 6 a 10, recano invece le modifiche in materia di deducibilità delle componenti negative di reddito in argomento, ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nello specifico il **comma 6** sostituendo la lettera *c-bis*), del comma 1 del previgente articolo 6 del citato D.Lgs. 446/1997, nonché la lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo D.Lgs. 446/1997, dispone – sia per le banche e per gli enti e società finanziarie (lettera *a*)) sia per le imprese di assicurazione (lettera *b*)) – l'integrale deducibilità delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, è integrale in luogo della precedente ripartizione in quote costanti per cinque esercizi, così come prevista nella previgente disposizione.

Il **comma 7** specifica, così come previsto per la disciplina in tema di IRES, che le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

I **commi da 8 a 10** riproducono la medesima disciplina transitoria prevista in materia di IRES e commentata con riferimento ai precedenti commi, dal 3 al 5.

Il **comma 11** dispone che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disciplina all'esame, valutate in 137 mln di euro per l'anno 2016, in 107 mln di euro per l'anno 2017, in 505 mln di euro per il 2018, in 130 mln di euro per il 2020, in 451 mln di euro per il 2021, in 360 mln per il 2022, in 245 mln per il 2023, in 230 mln per il 2024 e in 189 mln di euro a decorrere dal 2025 (per il solo anno 2019 è prevista l'indifferenza finanziaria del provvedimento) confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Infine il **comma 12** modifica il citato comma 200 della legge di stabilità per il 2015 al fine di stabilire che il suddetto fondo sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

⁶ Si ricorda che il previgente articolo 106, comma 3 prevedeva una deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo, in quote costanti per cinque esercizi a decorrere da quello di contabilizzazione. Fino al 2012 detta deducibilità era prevista in diciottesimi.

La RT quantifica separatamente gli effetti derivanti dalla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti nell'esercizio di sostenimento da quelli derivanti dalla ripartizione nel tempo delle quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse.

Punto 1) deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti nell'esercizio di sostenimento.

Per quanto attiene il primo aspetto la RT evidenzia che la modifica normativa produrrà effetti negativi di gettito per l'erario in quanto il contribuente potrà dedurre totalmente, nell'esercizio di imputazione, le svalutazioni e perdite su crediti a fronte dell'attuale regime fiscale che prevede la deduzione delle poste negative in discorso in cinque quote costanti annuali a fini IRES ed IRAP. Indica quindi la metodologia di stima specificando che:

- le fattispecie in argomento sono suscettibili di generare imposte anticipate (DTA⁷) iscrivibili in bilancio nel primo esercizio e nei quattro successivi;
- i soggetti esercenti attività creditizia, finanziaria ed assicurativa possono trasformare le DTA in credito di imposta, rispettando particolari requisiti⁸, nelle ipotesi: di perdita civilistica (ai fini sia IRES che IRAP), di perdita fiscale (ai fini IRES) o di valore della produzione negativo (ai fini IRAP), di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Ha quindi utilizzato i dati provvisori ricavati dalla dichiarazione UNICO 2014 (redditi 2013) società di capitali integrati con i dati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) relativi alle svalutazioni crediti delle banche nel 2014. Dalla citata analisi risulta che:

- le svalutazioni civilistiche nell'anno 2013, sono pari a circa 37,6 mld di euro (dedotte in cinque anni a fini IRES ed IRAP) di cui 30,25 sono attribuibili ai soggetti banche (codice ISTAT 64.19.10);
- secondo i dati ABI le svalutazioni crediti delle banche nel 2014 sono state pari a circa 24,7 mln di euro;

⁷ *Deferred tax asset*; esse si generano quando la normativa fiscale differisce da quella civilistica, producendo dei disallineamenti temporali in ordine ai tempi di deduzione fiscale delle componenti di reddito.

⁸ In presenza di perdita civile, si commisura il credito di imposta applicando all'intero *stock* di DTA interessate il rapporto esistente tra la perdita civile di esercizio ed il patrimonio netto; in questo caso la trasformazione delle DTA produce prima l'annullamento delle variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un'imposta pari alle DTA trasformate; la norma prevede anche che non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. In presenza di perdita fiscale (o di valore della produzione negativo) la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 (del TUIR), è trasformata per intero in credito d'imposta; in questo caso sono trasformate in credito le DTA iscritte sul minore tra la perdita fiscale e le variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazioni crediti e perdite su crediti.

- da ciò consegue che le svalutazioni crediti di tutti i soggetti finanziari sono state ridotte in proporzione ($24,7/30,25 = 81,65$) e ricondotte testa su testa all'81,65% dell'importo 2013;
- le perdite su crediti sono pari a circa 2,4 mld di euro (dedotte fiscalmente in 5 anni a fini IRES ed IRAP);
- a legislazione vigente le DTA sono commisurate sui 4/5 rinviati (quindi su circa 32 mld nel periodo di imposta 2013 – dati tratti da UNICO 2014 – che si riducono nel 2014 a circa 26,4 mld di euro);
- attraverso una elaborazione testa su testa è stato determinato il rapporto tra perdita civile e patrimonio netto ed applicato tale rapporto allo stock di DTA interessate per determinare il credito di imposta spettante;
- le quote future delle svalutazioni e delle perdite su crediti, le cui DTA iscritte sono state trasformate in credito, sono state “annullate”;
- a legislazione vigente per stimare i minori oneri per le future quote non più fiscalmente rilevanti, in quanto il contribuente in perdita fiscale ha utilizzato il credito di imposta, è stato ipotizzato un tasso di “ritorno di utile” delle imprese in perdita nel momento della maturazione del credito;
- sulle quote future delle svalutazioni e delle perdite su crediti residue, in caso di perdita fiscale, è stato determinato il credito di imposta che matura diversamente: a) se la perdita fiscale è di importo minore o uguale all'importo complessivo delle variazioni in diminuzione dovute alle svalutazioni in esame, le DTA sono interamente trasformate in credito di imposta, b) se l'importo della perdita fiscale è maggiore delle variazioni in diminuzione sono trasformate in crediti d'imposta solo le DTA corrispondenti al valore della perdita fiscale;
- a legislazione vigente l'importo complessivo risultante di credito di imposta a regime è circa di 2mld di euro;
- analogo discorso viene fatto con riferimento all'IRAP con la differenza che in luogo della perdita fiscale rileva il valore della produzione negativo;
- è stata calcolata testa su testa la quota parte delle svalutazioni e perdite su crediti dedotte a legislazione vigente e deducibili a legislazione proposta che determinano un valore della produzione IRAP negativo, per stabilire la quota parte di imposte anticipate IRAP trasformabile in credito di imposta.

Evidenzia quindi che ai fini della stima è stata effettuata una elaborazione testa su testa sui contribuenti interessati dalla normativa per evidenziare quelli con reddito imponibile o valore della produzione positivo rispetto a quelli in

perdita individuando una percentuale di redditività rispettivamente del 53% a fini IRES e del 92,7% a fini IRAP.

Per quanto riguarda la legislazione proposta osserva che la normativa da un lato produrrà maggiori costi deducibili (in quanto le poste in esame sono totalmente deducibili nell'anno) con conseguente perdita di gettito, dall'altro produrrà un recupero di gettito in quanto non si genereranno più DTA, e quindi credito di imposta, e non saranno più deducibili nei quattro anni successivi le quote rinviate.

Limitatamente al 2015 la quota del 25% delle svalutazioni e perdite su crediti rinviata al c.d. basket deducibile (ripartizione nel tempo di cui ai commi 4 e 9 rispettivamente a fini IRES ed IRAP) in quote dal 2016 genererà comunque DTA trasformabili in credito di imposta. A fronte della maggiore deducibilità ai fini IRES ed IRAP concentrata nell'anno di riferimento delle svalutazioni e perdite su crediti si avrà un effetto positivo sotto forma di minori crediti di imposta sulle DTA; infine a titolo di IRAP la maggiore deducibilità simulata ha generato una consistente riduzione del valore della produzione positivo fino ad un massimo del 33%.

Dalle simulazioni risultano delle variazioni nella deducibilità evidenziate in una tabella riepilogativa dalla quale, applicando l'aliquota nominale IRES del 27,5% e l'aliquota IRAP del 5,4%, si ottiene il seguente andamento in termini di gettito di competenza:

(milioni di euro)

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-2.653	-3.213	-2.284	-1.356	-428	-388	-352	-315	-279	-242
IRAP	-442	-595	-435	-274	-114	-114	-114	-114	-114	-114
DTA IRES	709	1.358	1.619	1.847	2.038	1.853	1.707	1.598	1.525	1.489
DTA IRAP	11	127	241	356	471	471	471	471	471	471
TOTALE	-2.375	-2,323	-860	572	1.968	1.822	1.713	1.640	1.604	1.604

Il gettito di cassa, considerando che la normativa proposta prevede di non considerare la modifica ai fini della determinazione degli acconti 2015 – 2017, segue il seguente andamento:

(milioni di euro)

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-2.653	-3.213	-4.569	-428	501	-349	-315	-279	-242	-206
IRAP	0	-442	-595	-870	-114	47	-114	-114	-114	-114	-114
DTA IRES	0	709	1.358	1.619	1.847	2.038	1.853	1.707	1.598	1.525	1.489
DTA IRAP	0	11	127	241	356	471	471	471	471	471	471
TOTALE	0	-2.375	-2.323	-3.579	1.661	3.057	1.861	1.749	1.676	1.640	1.640

Punto 2) Basket quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse.

Per quanto concerne invece gli effetti di gettito derivanti dalla ripartizione nel tempo delle quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse, la

RT utilizza le medesime banche dati impiegate per la quantificazione di cui al punto 1).

Individua in base ad UNICO 2014 un totale di quote non dedotte riportate agli esercizi successivi di circa 48,8 mld di euro. In base alle informazioni di fonte ABI le svalutazioni e le perdite su crediti per tutti i soggetti sono ridotte da 40,7 mld a circa 33 mld di euro⁹. In base a tale riduzione il totale di quote non ancora dedotte ad inizio 2015 viene stimato in circa 65,7 mld di euro a fini IRES¹⁰ ed in circa 50,6 mld di euro ai fini IRAP¹¹. La stima considera anche il passaggio da noni a diciottesimi delle quote residue per effetto delle disposizioni contenute nel DL 112/2008.

Le quote lorde sono depurate per tener conto della parte non più deducibile in quanto riferita a contribuenti che hanno trasformato le DTA in credito di imposta; la citata trasformazione in caso di perdita civilistica produce¹² l'annullamento prioritariamente delle variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un'imposta pari alle DTA trasformate. Dai calcoli rappresentati in RT si deduce che la quota di annullamento corrispondente all'imposta pari alle DTA trasformate è di circa 3 mld di euro; pertanto le quote nette deducibili a legislazione vigente fino al 2014 sono pari a 62,7 mld di euro ai fini IRES e a 47,7 mld di euro a fini IRAP.

Tali risultanze si modificano per effetto della legislazione proposta per la quale per il 2015 si ha un incremento del monte quote di circa 7,3 mld di euro¹³. Quindi il totale delle quote rinviate a legislazione proposta è di circa 70 mld di euro ai fini IRES e di circa 54,9 mld di euro ai fini IRAP.

Considerando che per l'anno 2015 non vi è la possibilità di dedurre le quote pregresse – creandosi quindi una sorta di “congelamento” di dette quote e che quindi la deducibilità che parte dall'anno 2016 segue la ripartizione in percentuali così come descritta nei commi 4 e 9 rispettivamente per la deducibilità a fini IRES ed IRAP – si ha l'andamento delle quote pregresse deducibili secondo la sottostante tabella:

(milioni di euro)

QUOTE NETTE LP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale quote rinviate
Totale ai Fini IRES	0	3.502	5.603	6.989	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	3.502	70.032
Totale ai fini IRAP	0	2.749	4.398	5.487	6.598	6.598	6.598	6.598	6.598	6.598	2.749	54.979

⁹ Applicando quindi la percentuale di riduzione già usata per il punto 1) pari all'81,65%.

¹⁰ 3/5 del 2013, più 4/5 del 2014, più residuo delle vecchie quote in diciottesimi.

¹¹ 3/5 del 2013 più 4/5 del 2014.

¹² Così come indicato nella circolare 37/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate.

¹³ La RT evidenzia che la quota del 25% delle svalutazioni e perdite non deducibile per intero nell'anno 2015, pari a circa 8,3 mld di euro passa a circa 7,3 mld di euro, perché depurata della parte corrispondente all'imposta pari alle DTA trasformate in caso di perdita civilistica.

Ai fini del calcolo della variazione di gettito conseguente al differenziale di deducibilità delle quote nette, le stesse sono state ridotte per escludere quelle relative ad imprese in perdita fiscale IRES (47% del totale) e con componenti negative IRAP (7,3%) applicando al netto rispettivamente l'aliquota nominale IRES del 27,5% ed IRAP del 5,4%. In base alle ipotesi suddette l'andamento di competenza risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1.927	1.833	1.527	133	-1.038	-1.058	-1.058	-1.079	-1.079	-1.100
IRAP	585	597	515	57	-331	-331	-331	-331	-331	-331
Totale	2.512	2.430	2.042	190	-1.368	-1.389	-1.389	-1.410	-1.410	-1.430

L'andamento di cassa, considerando che la modifica normativa non si applica per la determinazione degli acconti per il triennio 2015-2017, è rappresentata dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	1.927	1.833	3.054	-1.260	-2.209	-1.079	-1.058	-1.100	-1.079	-1.120
IRAP	0	585	597	1.030	-401	-718	-331	-331	-331	-331	-331
Totale	0	2.512	2.430	4.084	-1.661	-2.927	-1.410	-1.389	-1.431	-1.410	-1.451

Nel complesso la proposta in esame – punti 1) e 2) della RT- produce il seguente andamento di cassa:

(milioni di euro)

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES/IRAP/DTA	0	137	107	505	0	130	451	360	245	230	189

Infine la RT specifica che i commi 11 e 12 prevedono che le maggiori entrate recate dal presente articolo confluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità per il 2015)

Al riguardo si evidenzia che la RT, punto 1), utilizza per il 2013 dati tratti da UNICO 2014, mentre per il 2014 prende in considerazione dati ABI; in particolare riduce all'81,65% i valori relativi alla svalutazione crediti di tutti i soggetti finanziari, tratti da UNICO 2014. Sembra verosimile ipotizzare che con tale operazione si voglia aggiornare il flusso di perdite e svalutazione crediti del 2013 (estratto dalla banca dati fiscale) al fine di averne un valore che sia il più possibile rappresentativo della situazione più recente, relativa cioè al 2014. Tuttavia si formulano perplessità dovute al fatto che le due banche dati sono costruite con metodologie diverse di valutazione delle poste di bilancio: una basata sulla normativa fiscale (i dati di UNICO 2014), l'altra sulla disciplina

civilistica¹⁴ (i dati di fonte ABI). In considerazione di quanto precede, si chiede se l'utilizzo delle predette fonti per giungere ad una sorta di attualizzazione dei dati, possa rappresentare verosimilmente le poste in argomento. In più si consideri che l'ABI ha evidenziato un incremento delle sofferenze lorde in portafoglio per le banche italiane rispetto al 2013¹⁵ laddove invece la RT comparando i due dati tratti dalle diverse fonti, registra una diminuzione (da 30,25 mld - fonte UNICO 2014 a 24,7 mld - fonte ABI) che ha implicato una rideterminazione delle svalutazioni crediti all'81,65% rispetto all'importo dichiarato nel 2013. Va da sé che una valutazione al rialzo delle poste in argomento, sulla base del trend registrato da ABI, genererebbe di contro perdite di gettito a titolo di IRES/IRAP maggiori rispetto a quelle stimate in RT.

Altro aspetto da chiarire riguarda l'affermazione che si legge in RT, al punto 1), per cui è ipotizzabile un tasso di "ritorno in utile" per i soggetti in perdita fiscale che hanno utilizzato il credito di imposta e per i quali quindi non si ha più la possibilità di utilizzare le DTA. Si tratta di una previsione da verificare in quanto non è detto che la posizione fiscale di tali contribuenti possa sempre e comunque passare da negativa (con rilevazione di perdita di esercizio) a positiva (con rilevazione di utile) essendo invece possibile che si verifichino anche situazioni di minore perdita o di pareggio di bilancio; in ogni caso non è comunque prudentiale ipotizzare un "ritorno di utile" per tutti i soggetti considerati. Sul punto le risposte del Governo alle osservazioni formulate dalla Camera dei deputati¹⁶ hanno sottolineato l'ipotesi a fini IRES¹⁷ di *"un flusso di contribuenti che ritornano in utile fiscale che, avendo usufruito del credito da DTA, non potranno dedurre le quote delle svalutazioni e perdite su crediti, producendo un recupero IRES"*, senza tuttavia indicare le eventuali metodologie utilizzate che hanno consentito di poter supporre questo recupero in termini gettito IRES (ad esempio mediante micro simulazione testa su testa o riparametrazione di dati).

Con riferimento poi all'andamento di gettito IRAP relativo al punto 1) della RT sarebbe necessario acquisire ulteriori informazioni circa i valori presentati nella tabella di applicazione dell'aliquota IRAP del 5,4% e di seguito esposti:

(milioni di euro)

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRAP	-442	-595	-435	-274	-114	-114	-114	-114	-114	-114

¹⁴ Bilanci redatti essenzialmente in applicazione dei principi contabili IAS e IFRS.

¹⁵ Come si legge nella tabella 4 del rapporto mensile ABI – dicembre 2014 – le sofferenze del sistema bancario italiano sono aumentate sia in termini assoluti che relativi; per questi ultimi si consideri che le sofferenze nette su impieghi sono passate dal 3,98% ad ottobre 2013 a 4,61% ad ottobre 2014, mentre le sofferenze nette su capitale e riserve sono passate dal 19,08 nell'ottobre 2013 al 20,49% nell'ottobre 2014.

¹⁶ Prot. 2830/2015/Ufficio V del 15 luglio 2015.

¹⁷ Che determina un andamento IRES differente rispetto all'andamento IRAP.

Infatti l'applicazione della citata aliquota sul differenziale di deducibilità consente di ottenere valori differenti da quelli sopra esposti che sono invece la risultante dell'applicazione della percentuale del 33% che il Governo¹⁸, così come si legge nelle citate risposte alla Camera dei deputati del 15 dicembre 2015, avrebbe applicato per effetto della *“maggiore incapacienza derivante dalle maggiori poste deducibili tale da generare il reale effetto in termini di minor gettito (corrispondente ad un abbattimento di circa il 33%)”*. Poiché l'effetto della disposizione è quello di aumentare l'incapacienza e quindi le posizioni fiscali che presentano una riduzione del valore della produzione, non si comprende perché l'input registrato in RT sia quello di ridurre la perdita di gettito di competenza portandola, ad esempio per l'anno 2015, agli indicati 442 mln di euro (vale al quale si giunge applicando la citata percentuale di riduzione del 33%¹⁹) in luogo dei 659 mln di euro²⁰. Di fatto il reale effetto della maggior incapacienza dovrebbe tradursi in un incremento della perdita di gettito e non in una sua riduzione²¹, così come invece evidenziato nella tabella presentata in RT.

Quanto poi all'andamento di gettito in termini di cassa – di cui al punto 1) della RT – considerando quindi l'effetto saldo/acconto nonché il fatto che la normativa non tiene conto delle modifiche contenute nell'articolo in esame ai fini della determinazione degli acconti 2015-2017, sarebbe necessario acquisire informazioni in merito ai valori iscritti in tabella a titolo di IRES che non sono coerenti rispetto all'applicazione di una percentuale di acconto pari al 75%²²; tale rilievo riguarda essenzialmente gli anni che vanno dal 2018 al 2022²³.

Un chiarimento andrebbe poi fatto in merito all'andamento delle variazioni finanziarie, di cui al punto 2) della RT, conseguenti al differenziale di deducibilità delle quote nette ripartite secondo percentuali diversificate nel decennio che va dal 2016 al 2025; infatti ad una prima analisi sembrerebbe che il passaggio dal dato globale a quello di gettito parrebbe tener conto della sola riduzione effettuata per escludere le imprese in perdita fiscale e con componenti

¹⁸ Sul punto la RT evidenzia che ai fini IRAP la maggiore deducibilità simulata ha generato una consistente riduzione del valore della produzione positivo fino ad un massimo del 33%.

¹⁹ Il dato è così costruito: $12.208 * 5,4\% = 659 - (659 * 33\%) = 442$ mln di euro.

²⁰ Il dato è così costruito: $12.208 * 5,4\% = 659$ mln di euro.

²¹ Il ricalcolo offre il seguente andamento (senza applicazione di alcuna ulteriore diminuzione del 33%): per l'anno 2015 una perdita a titolo di IRAP di 659 mln di euro, per l'anno 2016 di 888 mln di euro, per l'anno 2017 di 649 mln di euro, per l'anno 2018 di 409 mln di euro, per l'anno 2019 e seguenti di 170 mln di euro. Qualora si volesse tener conto dell'ulteriore quota di incapacienza pari al 33% si avrebbero per i medesimi anni i seguenti valori: 876 mln di euro, 1.181 mln di euro, 863 mln di euro, 544 mln di euro, 226 mln di euro.

²² Percentuale normalmente utilizzate dal Governo nelle RT che considerano l'effetto saldo acconto a titolo di IRES.

²³ Secondo un ricalcolo si ha che per l'anno 2018 il minor gettito sarebbe di 3.997 mln di euro a fronte di 4.569 mln di euro, per l'anno 2019 la perdita sarebbe di 660 mln di euro a fronte di 428 mln di euro, per l'anno 2020 la perdita è di 89 mln di euro a fronte del maggior gettito di 501 mln di euro, per l'anno 2021 la perdita sarebbe di 358 mln di euro a fronte degli indicati 349 mln di euro e per l'anno 2022 la perdita sarebbe di 288 mln di euro a fronte degli indicati 349ml di euro.

negative IRAP, senza poi applicare all'importo così nettizzato, le relative aliquote nominali IRES del 27,5% ed IRAP del 5,4%.

Da ultimo, in termini generali, sarebbero opportune informazioni sui circa i riflessi delle disposizioni in commento sugli indicatori patrimoniali delle banche imposti dalla regole di Basilea 3.

Articolo 17 **(Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate)**

L'articolo in esame prevede la disapplicazione dei commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, quindi relativi all'esercizio 2015.

Pertanto i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, non potranno più avvantaggiarsi della disciplina previgente inerente la trasformazione in crediti di imposta delle DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali²⁴.

La RT utilizza dati di UNICO 2014 società di capitali – dati provvisori – dai quali emerge che i contribuenti che hanno usufruito dell'affrancamento agevolato e volontario dei valori contabili, e quindi hanno liquidato imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 15 commi 10, 10-bis e 10-ter del DL. 185/2008, risultano essere 43 dai quali è stata introitata un'imposta sostitutiva pari a circa 516 mln di euro, di cui circa 130 mln relativi all'affrancamento di avviamento ed altre attività immateriali. Dai dati tratti dal quadro RU del medesimo modello di dichiarazione fiscale, solo un soggetto risulta aver trasformato DTA in credito di imposta spettante nell'anno per un importo di circa 2,2 mln di euro.

La RT conclude osservando che alla luce delle elaborazioni evidenziate, l'esclusione della possibilità di convertire in credito di imposta le DTA relative all'avviamento e ad altre attività immateriali potrà generare effetti positivi di gettito di non rilevante entità, con andamento decrescente nel tempo fino al loro azzeramento²⁵. Pertanto alla misura in argomento, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari anche perché legati sostanzialmente ad operazioni straordinarie.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere prudenziale della stima.

²⁴ Sul punto si veda la risoluzione n. 94/E dell'Agenzia delle entrate.

²⁵ Per effetto della deducibilità delle poste che hanno determinato le DTA che a legislazione vigente non vengono dedotte a seguito della conversione delle corrispondenti DTA in crediti di imposta da fruire in compensazione.

TITOLO IV
**PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI
PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GIUSTIZIA**

Articolo 18
***(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio
dei magistrati ordinari)***

Il comma 1 disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, differendo dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli, per consentire al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno e dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72 anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 – 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni analoghe per quanto concerne la magistratura contabile (con termine però al 30 giugno 2016).

La RT aggiornata riferisce che le disposizioni sono tese a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi, che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, nel senso di prevedere il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2016 dei magistrati ordinari che non abbiano compiuto 72 anni alla data del 31 dicembre 2015, fermo restando il limite di permanenza in servizio stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 90/2014. Conclude che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di copertura, posto che alle norme di cui all'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge n. 90/2014²⁶ – su cui interviene con effetti modificativi la norma in esame – sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari in conto minori/maggiori spese – da ritenersi perciò già scontati nei saldi tendenziali – andrebbero perlomeno richiesti elementi di chiarificazione in ordine agli analoghi effetti modificativi determinati dalla norma in esame anche sugli effetti già contabilizzati sui saldi di finanza pubblica.

In tal senso, pur considerando i chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura²⁷, va però nuovamente sottolineato che se

²⁶ Nota di lettura n. 57, pagina 2 e seguenti.

²⁷ Sul punto, ad un quesito di analogo tenore sollevato nel corso dell'esame in Commissione bilancio, il Dipartimento della RGS. ha confermato che "dalla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari (che rappresentano una delle componenti delle fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90/2014) non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che, come evidenziato in relazione tecnica, la stessa proroga è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi, In relazione alla

l'introduzione delle norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del medesimo decreto-legge n. 90/2014, si associava all'individuazione di effetti netti onerosi, risultanti dalla somma algebrica della maggiore spesa per pensioni e per trattamenti di fine rapporto e dei risparmi relativi alla spesa per retribuzioni, ne segue che la proroga al 31 dicembre 2016, prevista dalla norma in esame sembrerebbe almeno suscettibile di determinare una rimodulazione degli effetti originariamente stimati, al più con una riduzione degli stessi nel 2015 (limitatamente ai soggetti trattenuti in servizio) ed un incremento negli anni successivi.

Analoghe conferme circa la neutralità finanziaria, andrebbero richieste anche in merito al comma 1-bis, laddove, nel corso dell'esame in prima lettura, sono state previste norme assimilabili anche per i magistrati della Corte dei conti.

Articolo 18-bis

(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone sul trattenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratori onorari (VPT).

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede che fino all'attuazione del complessivo riordino della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che abbiano compiuto i 72 anni di età alla data del 31 dicembre 2015, cessino dal servizio a decorrere dalla predetta data. I magistrati onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, e che tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno compiono almeno il 70esimo anno di età, cessano dell'ufficio il 31 dicembre 2016.

La norma non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in ragione del fatto che i magistrati onorari non godono di regimi previdenziali per le attività onorarie svolte per conto dell'amministrazione giudiziaria.

Al riguardo, premesso che la proroga è disposta al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, in relazione alla quale si sarebbe comunque dovuto procedere a sostituzione del personale in parola, non ci sono osservazioni.

Articolo 18-ter

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

L'articolo, introdotto dall'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame in prima lettura, intende affrontare il problema dell'emergenza derivante dal massiccio fenomeno migratorio e

quale si sarebbe comunque dovuto procedere a sostituzione del personale, senza alterazione dei complessivi saldi di finanza pubblica, tenuto anche conto delle complessive previsioni elaborate in sede di decreto-legge n. 90/2014 nonché della gradualità prevista dalla proroga in osarne e dai limiti ivi stabiliti". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota Prot. 56997/2015, del 16 luglio 2015, pagina 2.

dell'elevato numero di procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale. Al comma 1, la disposizione consente al CSM di procedere all'applicazione di massimo 20 magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti, concedendo ai magistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extra-distrettuale alcuni incentivi, anche economici. L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per massimo ulteriori 6 mesi).

Il comma 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

Il comma 3 afferma che il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 4 stabilisce che per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di n. 20 unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di emigranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 18 mesi., rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39.307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
<i>Totale onere unitario annuo</i>	<i>52.160,98</i>
<i>Indennità mensile (52.160,98: 12 : 2)</i>	<i>2.173,38</i>

Onere anno 2015 (4 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 4 (mesi) = euro 173.870,40

Onere anno 2016 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 12 (mesi) euro 521.611,20

Onere anno 2017 (8 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 8 (mesi) = euro 347.740,80

RIEPILOGO ONERI

ANNO 2015 euro 173.870,00

ANNO 2016 euro 521.611,00

ANNO 2017 euro 347.741,00

Per le finalità contenute nell'articolo 18-ter, è prevista, al comma 4, specifica autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015–2016-2017 del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Al magistrato applicato è inoltre riconosciuto il diritto ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti. Al riguardo, si rappresenta che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati forniti dalla RT aggiornata sull'ammontare dell'indennità corrisposta ai magistrati trasferiti d'"ufficio" in sedi disagiate, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 4, venendo ai profili di copertura, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità libere da impegni già perfezionati, o in via di perfezionamento, a valere del capitolo di spesa relativo al fondo speciale di parte corrente (n. 6856) iscritto nello stato di previsione del MEF del bilancio 2015/2017.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di processo civile telematico)

L'articolo, integrato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sul processo civile telematico, modificando le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (articoli 16-18) e così prevedendo che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente; specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di un atto analogico; nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

In particolare, la Camera dei deputati ha integrato il contenuto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n.179 prevedendo che anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni autorizzati a stare in giudizio possano depositare gli atti con modalità telematiche; disposizioni ulteriori sono state inserite poi in merito all'attestazione della conformità delle copie agli originali, sui contenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali; circa il fatto che gli atti depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in maniera sintetica; che spetti al Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli atti depositati telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3201 afferma che la norma prevede, attraverso l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014, il finanziamento di interventi per il potenziamento e

l'implementazione dei sistemi informatici della giustizia, con una spesa di investimento di euro 44.850.000 per l'anno 2015 e spese di funzionamento di euro 3.000.000 per l'anno 2016, di euro 2.000.000 per l'anno 2017 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018, secondo la seguente specifica:

- razionalizzazione e adeguamento delle sale server (compresa la realizzazione di sistemi di *business continuity* e *disaster recovery*) nonché potenziamento della banda trasmissiva e realizzazione di sistemi di ridondanza (euro 19.000.000);
- potenziamento dei sistemi centrali a supporto del processo civile e penale telematico (GL PEC, PST e PORTALI) nonché informatizzazione degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale e dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (euro 9.850.000);
- modifiche evolutive urgenti ai registri civili ed alla consolle di magistrato (ivi compreso l'adeguamento alle modifiche normative e l'evoluzione dei sistemi di interrelazione con le altre Pubbliche Amministrazioni e/o con banche dati) nonché ai registri penali e per l'integrazione di questi ultimi con i sistemi di notificazione e comunicazione (ivi compresi interventi urgenti sui sistemi documentali e sul portale delle notizie di reato) (euro 11.000.000);
- primi interventi relativi alla integrazione delle banche dati di giurisprudenza nonché modifiche evolutive ai sistemi della corte di cassazione per l'integrazione con i registri civili e penali di primo e secondo grado (euro 5.000.000);
- formazione, assistenza all'utilizzo degli applicativi e manutenzione (euro 3.000.000 per il 2016, euro 2.000.000 per il 2017 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2018).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 2 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	e/s	SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
> sp.c.cap.	s	44,9	0,0	0,0	0,0	24,9	10,0	10,0	0,0	24,9	10,0	10,0	0,0
>sp. corr.	s	0,0	3,0	2,0	1,0	0,0	3,0	2,0	1,0	0,0	3,0	2,0	1,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni. Quanto agli aspetti di copertura, si rinvia all'articolo 22.

Articolo 20 **(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)**

Il comma 1, lettera *a*) interviene sulle norme in materia di riorganizzazione dei TAR previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni distaccate di TAR di Parma, Pescara e Latina.

Il comma 1, lettera *b*) posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. processo amministrativo telematico originariamente prevista per lo scorso 1° luglio.

La Camera dei deputati è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al processo amministrativo, modificando il relativo codice (decreto legislativo n. 104 del 2010). In particolare (comma *1-bis*): ha specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti possono indicare una PEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC già inserita in pubblici elenchi (modifica dell'articolo 129); ha modificato la disciplina sulle comunicazioni e sui depositi informatici (articolo 136) prevedendo che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice, nonché le parti che stiano in giudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con modalità telematiche, salvo casi eccezionali nei quali la dispensa dal deposito telematico deve essere comunque autorizzata dal presidente; ha modificato le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, abrogando le disposizioni più strettamente connesse con le attività cartacee delle segreterie degli organi di giustizia amministrativa. La Camera dei deputati ha inoltre esteso anche al processo amministrativo le disposizioni sulla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto – 31 agosto) previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 132 del 2014 per il processo ordinario, contestualmente modificando il Codice del processo amministrativo (comma *1-ter*).

La RT aggiornata afferma che la norma reca disposizioni di modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.11 comma 1, lettera *a*), abroga i commi 1, *1-bis* e 2 dell'articolo 18 del predetto decreto-legge, che prevedevano la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2015, delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con il conseguente accentramento del contenzioso pendente presso il TAR delle relative regioni. La suindicata disposizione non è suscettibile di arrecare effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto alle norme abrogate non erano associati risparmi di spesa, se non in termini eventuali e verificabili solo a consuntivo. Il comma 1, lettera *b*), proroga il termine previsto dall'articolo 38, comma *1-bis*, del decreto-legge n. 90/2014, per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2016.

Il differimento del termine non produce nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita la disposizione modificata.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, non ci sono osservazioni riguardo alla neutralità del comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo contenuto nel ddl iniziale, né sulle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei Deputati.

Articolo 20-bis
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, estende anche alla giustizia contabile alcune norme del processo civile telematico relative all'attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti cartacei.

Tra le modifiche apportate, va in particolare segnalata quella che aggiunge il comma *l-bis* all'articolo 13 dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 104/2010 (lettera *f*), laddove si provvede all'estensione, anche alla giustizia amministrativa, delle disposizioni recate per la giustizia ordinaria dagli articoli 16 (*Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*), 16-*ter* (*Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*), 16-*quater* (*Notificazione con modalità telematica*), 16-*decies* (*Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati*) e 16-*undecies* (*Modalità dell'attestazione di conformità*) del D.L. n. 179/2012 (recante, tra le altre, norme in materia di giustizia digitale).

La RT aggiornata afferma che la disposizione in questione, di natura meramente ordinamentale e finalizzata ad estendere anche alla giustizia contabile alcune norme sul processo civile telematico che consentono l'attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti e provvedimenti in originale cartacei, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in ogni caso, la disposizione verrà attuata nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Corte dei conti (che gode, peraltro, di piena autonomia contabile), in base alla pianificazione dei progetti di informatizzazione prevista in tale sede istituzionale, con particolare riferimento alle risorse già disponibili nel quadro degli interventi programmati per la realizzazione del Processo telematico contabile.

Al riguardo, si osserva che la copertura di nuove attività a valere sul bilancio non è conforme alla legge di contabilità. Non vengono peraltro forniti elementi di dettaglio sulle risorse disponibili nel bilancio della Corte dei Conti che dovrebbero consentire di attuare le disposizioni sull'attestazione telematica degli atti.

Articolo 21
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia)

L'articolo del decreto-legge riguarda il personale amministrativo, prevedendo l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di n. 2.000 unità di personale proveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Camera dei deputati che, riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di tale personale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali.

La RT aggiornata afferma che l'articolo prevede la possibilità di inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, personale amministrativo, nel limite di un contingente di 2.000 unità, proveniente dagli enti di area vasta, in aggiunta alle

procedure di mobilità previste dall'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

In ragione dell'urgenza, si prevede che la procedura di acquisizione del predetto personale ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia anche in deroga alle clausole dei contratti o degli accordi collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, sono utilizzate le risorse del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96, della predetta legge 190/2014, comunque nel limite di spesa di euro 46 milioni per l'anno 2016 e di euro 92 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Ai fini della valutazione degli oneri stipendiali, delle unità di personale in mobilità extra comparto, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in ragione della pregressa anzianità maturata nel ruolo di provenienza, è stato utilizzato un valore medio unitario annuo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori, di 46.000 euro.

Anno	Unità	Valore medio unitario	Costo annuale
2016	1.000	46.000	46.000.000
2017	1.000	46.000	46.000.000
Oneri anno 2016 euro			46.000.000
Oneri anno 2017 e a regime euro			92.000.000

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

(mln di euro)

	e/s	SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
> sp. corr.	s	0,0	46,0	92,0	0,0	0,0	46,0	92,0	0,0	0,0	46,0	92,0	0,0
>entr.tr. eff. Ind.	e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	44,6	0,0	0,0	22,3	44,6	0,0
<sp.corr.l.190/14	s	0,0	46,0	92,0	0,0	0,0	46,0	92,0	0,0	0,0	46,0	92,0	0,0

Al riguardo, per i profili di valutazione degli effetti, preso atto degli elementi di chiarificazione forniti dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura²⁸, in merito, in particolare, alle ragioni sottostanti l'impatto stimato con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, relativi al comparto delle pubbliche amministrazioni, non ci sono osservazioni.

Venendo poi ai profili di stretta quantificazione, si rileva che la norma non indica espressamente la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità da acquisire, né gli anni in cui sarà effettuato l'inquadramento, potendo tali dati ricavarsi indirettamente dalla RT e dalla norma di copertura di cui all'art. 22,

²⁸ In proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha precisato che la RT annessa al ddl iniziale " chiarisce che l'inquadramento in questione nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria avviene mediante utilizzo delle risorse del fondo per l'efficienza della giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per dimostrare la sostenibilità finanziaria di tale inquadramento (2000 unità complessive) la relazione tecnica in questione prende a riferimento un valore medio unitario della retribuzione annua del personale interessato pari a 46.000 euro per un onere complessivo di 46 milioni di euro annui. Pertanto, la citata relazione non contempla un maggiore onere per la finanza pubblica, quanto piuttosto un utilizzo, quale spesa per redditi, di risorse già previste a legislazione vigente nell'ambito del predetto fondo."Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. Nota Prot. 56997/2015, del 16 luglio 2015, pagina 2-3.

comma 1, lett. b), che presuppongono una acquisizione di 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017.

A tale proposito, sembrerebbero altresì necessarie ulteriori informazioni idonee a comprovare la congruità del costo medio annuo adottato nella stima (46.000 euro "lordi"), fornendo il quadro del contingente assunzionale previsto nel biennio, accompagnato da una stima delle aree e profili di inquadramento, e del trattamento economico corrispondente previsto, in ragione annua, dal CCNL per il comparto ministeri (o Area I, se dirigenti), ivi distinguendosi le componenti fisse e continuative da quelle riferibili al trattamento economico accessorio²⁹.

A quest'ultimo riguardo, andrebbe peraltro chiarito se alle fattispecie in esame risulti applicabile la disciplina recata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento alla disposizione che stabilisce che, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito si applichi esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione di trasferimento.

Articolo 21-bis (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, attribuisce in via sperimentale un credito di imposta in favore di coloro che nel 2015 hanno corrisposto un compenso ad avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita³⁰ ovvero ad arbitri nei procedimenti arbitrali promossi a seguito del trasferimento alla sede arbitrale di vertenze civilistiche pendenti³¹. Il credito spetta soltanto nel caso di successo della negoziazione assistita ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato al compenso corrisposto fino alla concorrenza di euro 250 ed è riconosciuto nei limiti del tetto di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

Si fa quindi rinvio ad un Decreto del Ministro della giustizia³² per definire le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di poter fruire dell'agevolazione nonché i controlli sull'autenticità della stessa.

L'ammontare del credito di imposta effettivamente riconosciuto è determinato dal Ministero della giustizia in misura proporzionale alle risorse stanziare. Il Dicastero inoltre dovrà informare gli aventi diritto entro il 30 aprile del 2016 così come comunicare all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e gli importi rispettivamente spettanti.

Si prevede quindi che il credito di imposta venga indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e che l'agevolazione possa essere utilizzata, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione ministeriale, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché, per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR³³.

²⁹ Sul punto, va sottolineato che, da una ricognizione dei dati di comparto relativa ai dipendenti del ministero della Giustizia, il personale non dirigente avrebbe diritto ad un trattamento economico lordo "Stato" pari circa 33.000 euro annui (II area), 27.250 euro (II area) o 23.098 euro (I area). Va sottolineato la disomogeneità tra i profili di inquadramento del comparto autonomie locali (n. 4 aree professionali) da quello ministeri (n. 3 aree professionali). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2013, link sul sito del dicastero.

³⁰ Ai sensi del Capo II del DL 132 del 2014.

³¹ Ai sensi dell'articolo 1 del DL 132 del 2014.

³² Da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Si dispone quindi in ordine alla copertura degli oneri finanziari, pari a 5 mln di euro per il 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero del sistema giudiziario ed il potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico (di cui all'art. 1, comma 96, della legge 190 del 2014).

Si fa quindi rinvio ai necessari decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT, dopo aver brevemente delineato il contenuto della disposizione, sulla base di dati in possesso dell'Amministrazione, stima in circa 300.000 all'anno il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i tribunali e le corti d'appello che potranno essere trasferite in sede arbitrale e in circa 80.000 all'anno i procedimenti di negoziazione assistita. Considerato poi che il credito di imposta è riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, stima prudenzialmente ed in sede di prima applicazione che dei circa 380.000 procedimenti, una percentuale non inferiore al 40% avrà esito positivo, con l'accordo delle parti, pari a circa 152.000 procedimenti l'anno. Rappresenta poi che l'ammontare del credito di imposta sarà comunque determinato sulla base delle risorse stanziata nel limite di 5 mln di euro per l'anno 2016. Considerato che il credito di imposta sarà inserito nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, la maggiore spesa associata avrà imputazione nell'anno 2016.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non vi sono osservazioni in considerazione del fatto che l'agevolazione fiscale è riconosciuta entro i limiti di un tetto di spesa (5 mln di euro) e che è stato delineato il procedimento volto a determinare, per ciascun beneficiario, la misura del credito effettivamente spettante con riparto proporzionale della somma stanziata. Quanto alle modalità di copertura, premesso che per l'anno 2016 la dotazione del fondo è pari a 90 mln di euro, si rappresenta che altre disposizioni del decreto in esame attingono risorse dallo stesso Fondo a copertura degli oneri finanziari associati al provvedimento. Infatti oltre all'articolo 22 del decreto che reca specificamente le disposizioni di copertura ed a tal fine attinge dal medesimo fondo risorse di importo complessivo pari a 49,2 mln di euro per l'anno 2016 in relazione ad oneri finanziari associati ad altre disposizioni del decreto in commento espressamente richiamate, anche per i nuovi articoli 21 ter e 21 quater introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state attinte ulteriori risorse dal Fondo rispettivamente per euro 5.208.667 per l'anno 2016 (articolo 21 ter) ed euro 25.781.938 per il medesimo anno (articolo 21 quater). In ottica di una più agevole lettura dell'articolato, sarebbe stato preferibile una riformulazione volta a prevedere in una unica disposizione dedicata alla copertura degli oneri finanziari tutti gli utilizzi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della l. 190/201

³³ Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 21-ter

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

L'articolo interviene sul tema dei c.d. "tirocinanti" della giustizia, consentendo l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo. La disposizione delinea i criteri e le modalità per procedere alla selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata. Lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituirà titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia.

A tal fine, la norma autorizza al comma 2 la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, disponendo contestualmente la corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014³⁴, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.L. n. 90/2014.

La RT aggiornata afferma che la norma ha lo scopo di attribuire una borsa di studio, per un importo non superiore a euro 400,00 mensili, ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. Il numero massimo dei soggetti che potrà far parte dell'ufficio del processo è stimato in circa 1.500 unità. L'onere derivante dall'erogazione delle corrispondenti borse di studio, può essere stimato come di seguito:

Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo da impiegare presso l'Ufficio del processo						
Numero dei Tirocinanti	Importo unitario borsa di studio	Durata (in mesi)	Totale	IRAP	INAIL	Costo totale (arrotondato)
1.500	400,00	12	7.200.000,00	612.000,00	792,00	7.813.000,00

Considerato che il periodo di tirocinio di 12 mesi, avrà inizio presumibilmente dal 1° settembre, l'onere relativo all'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto è quantificato in euro 2.604.333 per l'anno 2015 (ultimo quadrimestre 2015) e in euro 5.208.667 per l'anno 2016 (8 mesi). Al riguardo, al comma 2, si prevede specifica autorizzazione di spesa, per la cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della Legge 190/2014.

³⁴ Si tratta del fondo istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

(mln di euro)

	e/s	SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
> sp. corr.	s	2,6	5,2	0,0	0,0	2,6	5,2	0,0	0,0	2,6	5,2	0,0	0,0
<sp.corr.l.190/14	s	2,6	5,2	0,0	0,0	2,6	5,2	0,0	0,0	2,6	5,2	0,0	0,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma, pur prevedendo l'assegnazione di borse di studio dell'importo unitario di 400 euro mensili, demanda ad un successivo decreto la determinazione del numero delle stesse e dei criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari, si prende atto che secondo la RT aggiornata il numero massimo dei soggetti è stimato in circa 1.500 unità.

Con riferimento alla ripartizione temporale degli oneri dei tirocini, la presunzione che essi saranno avviati già dal 1° settembre appare difficilmente conciliabile con i tempi di entrata in vigore della presente legge di conversione e della necessità di un DM attuativo. Potrebbe pertanto determinarsi un lieve slittamento dell'onere in avanti nel tempo.

Per i profili di copertura, per quanto concerne il Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità necessarie alla copertura dell'onere in questione, nonché acquisita conferma che l'utilizzo di parte delle risorse per le finalità in esame non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 21-quater

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

L'articolo, che consta di cinque commi, detta disposizioni per la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria. È in tal senso consentita l'attivazione di procedure di contrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14 novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori di funzionario giudiziario e funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza.

La RT aggiornata afferma che le norme sono tese alla riqualificazione per ricompattazione del profilo di cancelliere e ufficiale giudiziario attualmente ripartito tra la seconda (ex B3 e B3S) e la terza area (ex C1), riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009.

Le disposizioni consentiranno la definizione dei contenziosi giudiziari derivanti dalla mancata indizione delle procedure di passaggio dall'area B all'area C, ai sensi degli articoli 15 e 16 del CCNL — comparto ministeri — 1998/2001.

A tal fine, si prevede che un numero di circa 5.600 unità di personale con qualifica di cancelliere e di circa 1.435 unità con qualifica di ufficiale giudiziario appartenenti alla II area funzionale, potranno accedere rispettivamente alla qualifica iniziale di cancelliere dell'area III e di funzionario UNEP sempre dell'area

Si evidenziano di seguito gli oneri finanziari recati dalle disposizioni in esame.

Previsione di spesa per i cancellieri

AAREA	Emolumenti					Oneri Amministrazione				Onere stipendiale unitario
	Stipendio	vacanza contr.	13 [^]	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE	
	01/01/2009	01/07/2010				24,20%	5,68%	8,50%		
III—F1	21.125,34	158,40	1.773,65	5.192,93	28.250,32	6.836,58	1.604,62	2.401,28	10.842,47	39.092,79
III — F3	19.372,07	145,32	1.626,45	4.458,11	25.601,95	6.195,67	1.454,19	2.176,17	9.826,03	35.427,98
									Differenza stipendiale	3.664,81
									Onere Totale 5.600	20.522.936,00

Previsione di spesa per gli ufficiali giudiziari

AREA	Emolumenti					Oneri Amministrazione				Onere stipendiale unitario
	Stipendio	vacanza contr.	13 [^]	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE	
	01/01/2009	01/07/2010				24,20%	5,68%	8,50%		
III—F1	21.125,34	158,40	1.773,65	5.192,93	28.250,32	6.836,58	1.604,62	2.401,28	10.842,47	39.092,79
II—F3	19.372,07	145,32	1.626,45	4.458,11	25.601,95	6.195,67	1.454,19	2.176,17	9.826,03	35.427,98
									Differenza stipendiale	3.664,81
									Onere Totale 1.435	5.259.002,00

Ai sensi del comma 3, si prevede che il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di riqualificazione, nel senso di adeguare i contingenti della III Area funzionale dei profili di Cancelliere e di Ufficiale giudiziario, al numero di unità di personale interessate al passaggio tra la II e la III area, senza determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati dalla norma in esame.

Si prevede, altresì, che le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario della II area, restano ad esaurimento sino al completamento delle procedure selettive.

Quanto sopra, con conseguente riduzione di un numero di posti dell'area II corrispondente alle unità di personale interessate al predetto passaggio dalla II alla III area.

Considerato che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui alla presente norma, decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive, si specifica che gli oneri complessivi stimati nella misura di euro 25.781.938 all'anno, avranno presumibilmente effetto non prima dell'anno 2016.

Si prevede, al comma 5, specifica autorizzazione di spesa cui potrà provvedersi mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, acquisiti con la RT aggiornata i dati sull'onere medio per ciascun passaggio di area del personale coinvolto, si rileva che trattandosi di spesa per il personale, andrebbero acquisiti anche dati sulla presumibile spesa su base pluriennale, almeno decennali, come prescritto dall'art.17, co.7 della legge di contabilità, con riferimento anche agli automatismi diretti e indiretti che conseguiranno al provvedimento in esame³⁵.

Articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari)

L'articolo, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Stato delle attività di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), consente agli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 – di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l'ANCI a delineare i contorni della collaborazione.

³⁵ Si rappresenta, comunque, che, al di là dei profili di stretta quantificazione e copertura, il Dipartimento della R.G.S. (Nota 21.7.2015, prot. n. 58554/2015) nel corso dell'esame in prima lettura ha formulato parere espressamente "contrario" all'ulteriore corso della disposizione. In particolare, ha rilevato che le progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un adeguato accesso dall'esterno, si pongono in palese contrasto con la vigente normativa dettata in materia (articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009 e articolo 52 del D.Lgs. a 165/2001). Ha sottolineato, poi, che il criterio fissato al comma 2, secondo cui nella percentuale di posti da riservare agli accessi dall'esterno si computano anche gli accessi già disposti (in un arco temporale molto esteso) sulla base di precedenti procedure di reclutamento, verrebbe a prefigurare procedure selettive di fatto "riservate," al solo personale interno, disattendendo palesemente i principi più volte affermati sul punto dalla Corte Costituzionale. Sul comma 4, ha rappresentato, altresì, che non è chiaro l'inquadramento del personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario che resta ad esaurimento nell'area II, nell'ipotesi in cui detto personale non dovesse superare le procedure selettive di cui al comma 1. Sulla base dei citati rilievi, ha conclusivamente sottolineato che le norme dovrebbero perciò, opportunamente, perlomeno ricevere l'assenso della Funzione Pubblica.

La RT aggiornata afferma che la norma è tesa a garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari, in vista dell'entrata in vigore delle disposizioni che, dal 10 settembre 2015 pongono in capo al Ministero della giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute ad oggi dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge 392/1941.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2015.

Le predette convenzioni potranno essere concluse in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15% dello stanziamento iscritto a legislazione vigente, ammontante ad euro 123.277.016,00 per l'anno 2015 (15% pari a euro 18.491.552,00).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti dati ed elementi sottostanti la determinazione dell'onere in 18 milioni circa.

Per i profili di copertura, si segnala che l'art.1, comma 527, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in conseguenza del trasferimento, fissato per il 1° settembre 2015, dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per i locali e i mobili degli uffici giudiziari, prevede che, a partire dalla stessa data del 1° settembre 2015, la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, già presente sul capitolo 1551 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia (Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari), confluisca in un apposito capitolo da istituire, per consentire al Ministero della giustizia di sostenere direttamente tali spese.

La norma in esame si limita pertanto a prevedere che una parte del citato capitolo di nuova istituzione, nel limite massimo del 15 per cento, possa essere utilizzato affinché gli uffici giudiziari possano continuare ad avvalersi del personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia.

In proposito, posto che il sistema *DATAMART-RGS* evidenzia una dotazione residua di bilancio, in²² termini di "competenza", a valere del capitolo 1551 dello stato di previsione del ministero della giustizia, diversa da quella di "cassa" e che quest'ultima, come noto, sconta anche i

fabbisogni di spesa relativi ai "residui" già accertati, appare necessario che il Governo chiarisca quale sia l'ammontare massimo delle risorse che effettivamente sono da destinare alle predette finalità per la restante parte del corrente anno³⁶.

Articolo 21-sexies

(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo)

L'articolo proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico del commissario straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Palermo.

La RT aggiornata afferma che la norma prevede la proroga, al 31 dicembre 2015, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in ragione della complessità delle opere da realizzare e della necessità di una diversa e più estesa modulazione temporale delle relative fasi attuative.

Al riguardo, si rende noto che per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul bilancio di questo Ministero, alla missione 6 — Giustizia — U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale, del bilancio del C.D.R. Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sul capitolo 7207 "spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo", risorse che sono state riversate sulla contabilità speciale n. 5872, intestata a "COMM. STR.ART. 1, C. 99, L. 190 — 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Ad ogni buon fine, e tenuto conto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si rappresenta che dall'articolo in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che le disposizioni prorogano di sei mesi – fino al 31 dicembre 2015 – i tempi per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo e la durata in carica del relativo commissario straordinario, fermo restando l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente (6 milioni di euro per il 2015), alla

³⁶ A tale riguardo, si segnala che, all'interrogazione del sistema informativo alla data del 29 luglio scorso, risulta a fronte di uno stanziamento definitivo di 132,7 milioni di euro, la disponibilità di competenza risultava di 52,6 milioni di euro, mentre quella di "cassa" era segnalata in 74,3 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema DATAMART-RGS*, interrogazione al 29 luglio 2015.

luce delle chiarificazioni espresse nella RT aggiornata, andrebbe solo acquisita conferma della congruità delle risorse stanziare ai fini della ultimazione degli interventi già programmati.

Articolo 21-septies
(Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore)

L'articolo ha modificato l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per consentire anche ai consorzi fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura – purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

La RT aggiornata afferma che le norme prevedono che la garanzia prevista nella proposta di accordo o di piano del consumatore, presentata da chi svolge attività di impresa, possono essere prestate dai consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del T.U. in materia bancaria e creditizia, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo del medesimo T.U.

Si prevede, altresì, la possibilità da parte delle associazioni antiracket ed antiusura, di destinare specifici contributi per la definizione delle procedure nei procedimenti di sovra indebitamento.

Le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21-octies
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario)

Il comma 1 prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

I commi da 2 a 4 prevedono che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione, entro 30 giorni, di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.

Il piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

Il comma 5 dispone che la descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termine di 12 mesi per il protrarsi dell'attività s'impresa che quello di 30 gg. per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopraccitata.

La RT afferma che le attività previste dal presente articolo sono compiute dall'impresa di interesse strategico nazionale e conseguentemente i relativi oneri sono a carico di quest'ultima; quanto alle attività di vigilanza e controllo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. Pertanto, per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati il rappresentante del Governo³⁷ ha confermato che i compiti di controllo e verifica previsti in capo alle amministrazioni coinvolte rientrano comunque nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate e pertanto non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce dei chiarimenti forniti e nel presupposto che alle citate attività si potrà farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 (Copertura finanziaria)

L'articolo reca la copertura finanziaria del provvedimento che viene integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della giustizia, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il comma 1 reca l'indicazione degli oneri derivanti delle seguenti autorizzazioni di spesa:

In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

- a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

³⁷ Cfr. Camera dei Deputati, [Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari](#), Commissione V Bilancio, tesoro e programmazione, 21 luglio 2015, pag. 35.

apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21. Il comma 2 prevede invece che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, per tutte le risorse indicate a copertura, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere delle medesime.

In merito al comma 2, tenuto conto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura³⁸, circa le modalità di utilizzo delle risorse residue in modo tale da garantire la coerenza tra l'impatto sui saldi derivante dai nuovi utilizzi e quello stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse di cui trattasi, non ci sono osservazioni.

Articolo 23 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

L'articolo introduce una articolata gamma di norme transitorie, parzialmente emendata dalla Camera dei deputati.

La RT afferma che l'articolo reca norme ordinamentali non suscettibili di determinare effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Al riguardo, quanto al profilo temporale dell'onere per la realizzazione del registro dei curatori fallimentari, ricadente sul 2015 sebbene il comma 4 lasci ipotizzare un'attuazione anche nel 2016, il Governo in prima lettura ha confermato la sua collocazione nell'anno in corso in quanto sarà comunque necessario predisporre gli adeguamenti previsti³⁹. Tuttavia, senza l'adozione delle specifiche tecniche (da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto), andrebbe chiarito come sarà possibile concludere i relativi contratti e, sotto il profilo della cassa, sembrerebbe inevitabile uno slittamento all'esercizio successivo (il prospetto reca effetti sul fabbisogno nel 2015).

³⁸ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. Nota cit. Prot. 56997/2015, del 16 luglio 2015, pagina 3.

³⁹ Cfr. Nota Ragioneria generale dello Stato, prot. 56997, 16 luglio 2015.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2015

[Elementi di documentazione n. 30](#)

Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183**)

"

[Elementi di documentazione n. 31](#)

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184**)

"

[Nota di lettura n. 94](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (**Atto del Governo n. 178**)

"

[Nota di lettura n. 95](#)

A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 96](#)

A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED"

"

[Nota di lettura n. 97](#)

A.S. 1992: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio"

"

[Nota di lettura n. 98](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 99](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (**Atto del Governo n. 179**)

"

[Nota di lettura n. 100](#)

A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Emendamenti del Governo

"

[Elementi di documentazione n. 22/1](#)

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Schema di D.Lgs. n. 162-bis**)

"

[Elementi di documentazione n. 23/1](#)

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Schema di D.Lgs. n. 163-bis**)

"

[Nota di lettura n. 101](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (**Atto del Governo n. 183**)

"

[Elementi di documentazione n. 21/1](#)

Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (**Schema di D.Lgs. n. 161**)

"

[Nota di lettura n. 102](#)

A.S. 14 e abb. (T.U.): "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

[Nota di lettura n. 103](#)

A.S. 1577-B: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>